



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova

35139 PADOVA - Via San Prodocimo, 6/8 – tel 049.8718855
e-mail: info@omco.pd.it mail PEC: info.pd@pec.omceo.it

Disposizioni organizzative per la verifica della certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali dell'Ente.

Conformemente a quanto previsto dal decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 e delle Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni emanate con il dPCM 12 ottobre 2021 l'Ente ha adottato le procedure operative per la verifica della Certificazione Verde Covid 19 del personale.

Le modalità operative per la verifica della Certificazione Verde COVID-19 del personale che svolge il proprio servizio presso l'Ente, adottate con Delibera n. 304 del 26.10.2021, sono regolate come segue:

Premessa

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di green pass - il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro e contenute nel Protocollo Covid per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

1.1 Contenuto dell'obbligo

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale.

Peraltro, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova

35139 PADOVA - Via San Prosdocimo, 6/8 – tel 049.8718855

e-mail: info@omco.pd.it

mail PEC: info.pd@pec.omceo.it

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro.

Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile. È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione. Pertanto, per accedere all'amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass" – ivi inclusi i visitatori e i componenti degli organi politici e i soggetti detentori di cariche e i lavoratori che ivi si rechino per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura). In questi casi la verifica del green pass potrà avvenire anche manualmente attraverso l'utilizzo dell'app "VerificaC19", già disponibile negli store, ovvero attraverso l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner o per la rilevazione automatica delle presenze, (badge).

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

1.2 Modalità e soggetti preposti al controllo

L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo.



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova

35139 PADOVA - Via San Prosdocimo, 6/8 – tel 049.8718855
e-mail: info@omco.pd.it mail PEC: info.pd@pec.omceo.it

L'Ente ha individuato con atto formale i soggetti incaricati del controllo dei Green Pass. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate nel rispetto delle procedure individuate e con le modalità previste dalla normativa vigente.

I preposti ai controlli individuati sono:

- Dott. Giacomo Sarzo, e in sua assenza il Consigliere più giovane – per la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei componenti del Consiglio Direttivo e della Commissione Albo Medici;
- Dott. Marco De Berardinis, in sua assenza il Consigliere più giovane – per la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei componenti della Commissione Albo Odontoiatri;
- Sig.ra Giovannella Boischio - per la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei dipendenti dell'Ordine, i visitatori e lavoratori che si rechino presso l'Ente per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro;
- Sig.ra Giovanna Gazziero - per la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei dipendenti dell'Ordine, i visitatori e lavoratori che si rechino presso l'Ente per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro;
- Dott. Damiano Minante - per la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei dipendenti dell'Ordine, i visitatori e lavoratori che si rechino presso l'Ente per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro;
- Dott.ssa Federica Celebrin - per la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei dipendenti dell'Ordine, i visitatori e lavoratori che si rechino presso l'Ente per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro;
- Dott.ssa Donata Gazzetta - per la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei dipendenti dell'Ordine, i visitatori e lavoratori che si rechino presso l'Ente per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro;
- Dott.ssa Barbara Gorlato - per la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei dipendenti dell'Ordine, i visitatori e lavoratori che si rechino presso l'Ente per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

I preposti svolgeranno il loro compito nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati in particolare, si precisa che:

- il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte dei soggetti appositamente incaricati, del possesso delle certificazioni verdi digitali e cartacee COVID-19 in corso di validità;
- la base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016; la fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall'art. 3, commi 1-10, del succitato Decreto Legge;
- i dati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es: in caso di richiesta da parte delle autorità competenti).



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova

35139 PADOVA - Via San Prosdocimo, 6/8 – tel 049.8718855
e-mail: info@omco.pd.it mail PEC: info.pd@pec.omceo.it

L'accertamento viene svolto giornalmente all'accesso della struttura, a tappeto o a campione, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Rimane in facoltà del datore di lavoro di effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.

Gli incaricati effettueranno il controllo mediante l'applicazione "VerificaC19" installata su dispositivo mobile dell'Ente, app VerificaC19 consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli "EU Digital COVID Certificate" attraverso la lettura del codice "QR" del certificato. Non prevede la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate. Sarà sufficiente mostrare il QR Code della Certificazione. In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali. Il QR Code non rivela l'evento sanitario che ha generato la Certificazione verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall'operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il verificato sul dispositivo del verificatore. I controlli seguiranno questo iter:

1. il soggetto obbligato al controllo passerà il QR code del proprio Green Pass al dispositivo, il quale emetterà un segnale acustico o luminoso per indicare la validità del certificato verde;
2. L'operazione sarà supervisionata dell'incaricato ai controlli, in modo da poter intervenire in caso di riscontri negativi
3. (eventuale) il Preposto chiederà di esibire a tutti i lavoratori e collaboratori che accedono in Ente di mostrare il QR Code del proprio certificato verde COVID-19, in formato digitale oppure cartaceo;
4. (eventuale) mediante l'applicazione "VerificaC19" effettuerà il controllo della validità del Green Pass: avvenuta la scansione del QR code, l'applicazione mostrerà le informazioni principali contenute nel Green Pass, ovvero:
 - nome, cognome e data di nascita dell'intestatario del certificato;
 - validità del Green Pass.
5. (eventuale) verifica dell'identità dell'utente richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità per il controllo della corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall'applicazione.

Quando l'applicazione "Verifica C19" (o altro metodo equivalente applicato) fornisce conferma positiva della verifica del Green Pass il lavoratore è autorizzato all'accesso nei luoghi di lavoro

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza al datore di lavoro il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Se si tratta di dipendente dell'Ordine il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato, fino alla esibizione della certificazione verde, senza conseguenze disciplinari ma rimarrà privo della retribuzione e di ogni altro compenso senza necessità di alcuna comunicazione, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova

35139 PADOVA - Via San Prosdocimo, 6/8 – tel 049.8718855
e-mail: info@omco.pd.it mail PEC: info.pd@pec.omceo.it

giornate festive o non lavorative. Se si tratta di altro lavoratore in somministrazione o altro, sarà comunicato l'esito negativo al suo datore di Lavoro.

- b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione: l'incaricato che ha svolto l'accertamento, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare al datore di lavoro dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il Datore di lavoro sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.

Come previsto dall'articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6, dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale il datore di lavoro, potrà attivare, in via d'urgenza, convezioni tra enti senza particolari formalità. Ai medesimi fini può essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di green pass.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato articolo 9-quinquies del decreto legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono,



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova

35139 PADOVA - Via San Prodocimo, 6/8 – tel 049.8718855
e-mail: info@omco.pd.it mail PEC: info.pd@pec.omceo.it

a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del green pass riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass dovrà comunque essere segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.

1.3 Modalità di applicazione

Le conseguenze di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, al Datore di lavoro il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata. Resta fermo che ciascuna amministrazione procederà all'applicazione della misura nelle forme e attraverso l'adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento;

b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19: in questo caso, il soggetto preposto al controllo - che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica al Datore di lavoro l'assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

1.4 Trattamento economico

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

1.5 Controlli manuali, automatizzati e a campione



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova

35139 PADOVA - Via San Prodocimo, 6/8 – tel 049.8718855
e-mail: info@omco.pd.it mail PEC: info.pd@pec.omceo.it

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19, l'Ente svolge il relativo controllo all'accesso. Tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, sono comunque tenute a svolgere controlli anche a campione nella sede di lavoro, relativamente ai soggetti presenti o di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro.

Per la verifica l'Ente si avvale l'applicazione denominata "VerificaC19" su dispositivi mobili ovvero attraverso l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner.

1.6 Possibili misure in materia flessibilità degli orari di ingresso e di uscita

Si ritiene non necessario prevedere orari di ingresso e di uscita ulteriormente scaglionati rispetto all'attuale flessibilità di orario. Si raccomanda, comunque, in caso di presenza di altri colleghi in ingresso e in uscita presso il lettore della certificazione di procedere uno alla volta, attendendo a distanza di sicurezza il proprio turno.



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova

35139 PADOVA - Via San Prosdocimo, 6/8 – tel 049.8718855
e-mail: info@omco.pd.it mail PEC: info.pd@pec.omceo.it

Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova, Titolare del trattamento dei dati personali, informa il personale dipendente che l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n.127/2021 prevede che per accedere al luogo di lavoro è obbligatorio il possesso e l'esibizione della certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass), tranne che per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica .

Si fa presente che tale obbligo vige anche per tutti coloro che accedono ai locali dell'Ente, anche per lo svolgimento di una riunione, incontro, convegno, etc., salvo per coloro che vi si recano per prenotare o fruire dei servizi e prestazioni sanitarie.

Il controllo del possesso e dell'esibizione del greenpass viene effettuato con cadenza giornaliera, anche a campione, da parte di soggetti appositamente autorizzati a tale specifico trattamento e può avvenire, sia al momento dell'accesso al luogo di lavoro o nel corso della giornata di lavoro con una verifica attraverso l'apposita APP o le ulteriori soluzioni informatiche rese disponibili a seguito dell'apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per il controllo del green pass non si provvede ad alcuna:

- raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori
- conservazione della loro copia.

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del Trattamento (cioè il soggetto che determina finalità e mezzi del trattamento dei Dati Personali) è l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Padova (di seguito il "Titolare del Trattamento o l'Ente") con sede legale in Padova – via San Prosdocimo n. 6/8, e- mail: info@omco.pd.it PEC: info.pd@pec.omceo.it.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento ha individuato e nominato, a norma dell'articolo 37 del GDPR il Responsabile della protezione dei dati c.d. Data Protection Officer (nel seguito il "DPO"), i cui dati di contatto sono nella apposita sezione Trasparenza del Sito web dell'Ente. È possibile contattare il DPO per ogni necessità attinente alla materia della protezione dei dati, compreso l'esercizio dei diritti di cui al successivo punto n.9 e10.

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte dei soggetti appositamente incaricati dal Titolare del trattamento, del possesso delle certificazioni verdi digitali

COVID-19 (cd. "Green Pass") in corso di validità, da parte del personale dipendente del Titolare del trattamento e di soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Ente, anche sulla base di contratti esterni, attraverso le procedure individuate secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente ("Interessati").

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall'art. 1, commi 1-13, del Decreto Legge 127/2021: "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

4. Categorie di dati trattati e modalità di trattamento

Nell'ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19, saranno trattati esclusivamente dati per i quali è prevista l'effettiva presenza presso l'Ente nel giorno della verifica.

Più in particolare, saranno trattati:

- dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, relativi all'esito della verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità.
- Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo della app di verifica nazionale denominata VerificaC19, installata su un dispositivo mobile o su altro dispositivo utilizzato dal Titolare del trattamento. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni anche senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare alcune informazioni personali sul dispositivo del verificatore e senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
- L'applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate.
- Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, restituiti dalla Piattaforma nazionale-DGC, non saranno in alcun modo conservati nel sistema informativo del Titolare del trattamento.
- I dati saranno trattati in modalità automatizzata, consentendo di interrogare la banca dati del Ministero della Salute per i nominativi selezionati, e di ottenere in tal modo l'esito della validità della certificazione (*Green Pass valido/Green Pass non valido*), al momento dell'invio della richiesta.
- Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati.

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali

Le informazioni relative all'esito del possesso in corso di validità del certificato sono ottenute dall'interazione con la Piattaforma nazionale-DGC, di titolarità del Ministero della Salute.

6. Destinatari della comunicazione dei dati

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati né diffusi dal Titolare a soggetti terzi.

7. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

8. Periodo di conservazione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato nel sistema informativo del Titolare del trattamento o del suo incaricato/autorizzato che effettua la verifica, alcun esito delle verifiche circa il possesso o meno di una certificazione verde COVID-19.

9. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

- a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:
 - la conferma dell'esistenza dei dati personali;
 - l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;
 - la logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;
 - il periodo di conservazione;
- b) il diritto di rettifica (art. 16);
- c) il diritto alla cancellazione (art. 17);
- d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18);

10. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

11. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.

12. Punto di contatto degli Interessati

Le eventuali istanze ai sensi dell'art. 15 del GDPR o per l'esercizio dei diritti da parte dell'Interessato, potranno essere presentate rivolgendosi al Titolare del Trattamento all'indirizzo e-mail: info@omco.pd.it PEC: info.pd@pec.omceo.it ovvero contattando il DPO al recapito presente nell'apposita sezione del Sito "Amministrazione Trasparente".

Inoltre in qualsiasi momento potrà consultare la sezione "Privacy" del Sito web dell'Ente all'interno della quale troverà tutte le informazioni concernenti la Politica sul trattamento dei Dati Personali applicata dal Titolare del Trattamento, l'utilizzo ed il Trattamento dei Dati Personali, informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili all'Interessato da parte del Titolare del Trattamento.

Il Titolare del trattamento



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PADOVA

REGISTRO VERIFICHE CERTIFICAZIONE VERDE

	Data	Nome incaricato	Metodologia adottata	Esito	Firma
Giorni	1			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
	2			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
	3			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
	4			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
	5			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
	6			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
	7			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
	8			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
	9			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
	10			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
	11			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
	12			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PADOVA

REGISTRO VERIFICHE CERTIFICAZIONE VERDE

Data	Nome incaricato	Metodologia adottata	Esito	Firma
13			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
14			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
15			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
16			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
17			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
18			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
19			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
20			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
21			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
22			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
23			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI DI PADOVA

REGISTRO VERIFICHE CERTIFICAZIONE VERDE

	Data	Nome incaricato	Metodologia adottata	Esito	Firma
	24			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
	25			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
	26			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
	27			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
	28			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
	29			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
	30			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	
	31			Valido n. _____ Non valido n. _____ Non corrispondenza di dati n. _____	